

Allegato 12

PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Fermo restando quanto disciplinato dalle norme vigenti in materia, di seguito si riportano alcune indicazioni operative in merito allo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale. In ogni caso, trovano diretta applicazione le normative sopravvenute le quali prevalgono sui contenuti del presente allegato con esse incompatibili.

Per i progetti da sottoporre a VIA, il proponente può richiedere l'effettuazione di una fase preliminare volta alla puntuale definizione dei contenuti del SIA (Scoping), nonché della documentazione e degli elaborati richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla-osta, assensi comunque denominati necessari per l'effettuazione della conferenza di servizi.

A tal fine, il proponente presenta all'Autorità competente un elaborato che definisce il piano di lavoro per la redazione del SIA sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi e della valutazione della conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché degli eventuali vincoli paesaggistici, ambientali e storico-culturali presenti sull'area interessata dal progetto stesso.

Il SIA deve comunque contenere le seguenti informazioni:

- la descrizione del Progetto definitivo o esecutivo;
- la descrizione sommaria delle potenziali alternative prese in esame dal proponente, con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo ambientale;
- la descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla vigente normativa, connessi a tutte le attività previste nell'Ambito o Comparto estrattivo;
- una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;
- la descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli impatti ambientali negativi, nonché delle misure di monitoraggio;
- una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti.

Per la definizione dei contenuti del SIA, nonché della documentazione e degli elaborati da sottoporre alla successiva procedura di VIA, l'Autorità competente convoca la conferenza di servizi.

L'Autorità competente, sulla base delle indicazioni della conferenza di servizi (i cui lavori si concludono entro 40 giorni), si esprime entro 60 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine si intende convalidato l'elaborato presentato dal proponente.

La definizione dei contenuti del SIA, di cui ai punti precedenti vincola l'Autorità competente e le amministrazioni convocate nello svolgimento delle attività della conferenza di servizi in sede di successiva procedura di VIA.

La domanda per attivare la procedura di VIA deve essere presentata all'Autorità competente, ovvero allo sportello unico, ed essere corredata da:

- Progetto definitivo (o esecutivo) di coltivazione e sistemazione finale che, condiviso e sottoscritto dai proprietari di tutte le aree interessate, deve considerare tutte le attività previste nel Comparto estrattivo, o nell'Ambito estrattivo, e deve contenere almeno gli elementi e le informazioni indicati nell'Allegato 4;

- Studio di impatto ambientale (SIA), elaborato a cura e spese del proponente, che deve individuare e valutare gli impatti ambientali del progetto connessi a tutte le attività previste nell'Ambito o nel Comparto estrattivo, e deve contenere gli elementi e le informazioni definiti nella procedura di Scoping o, in assenza di questa, indicati nell'Allegato 3 alla "Direttiva generale sull'attuazione L.R. 9/99 'Disciplina procedura valutazione impatto ambientale'" e nelle "Linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SIA per la procedura di VIA", approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1238 del luglio 2002;
- Documentazione ed elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per l'effettuazione della conferenza di servizi.

Qualora, per la redazione del SIA, debbano essere effettuati sopralluoghi o attività di campionamento o analisi di difficile ripetizione, il proponente può richiedere la presenza di tecnici designati dal Comune, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi. L'Autorità competente comunica tempestivamente al proponente i motivi tecnici dell'eventuale non adesione alla richiesta.

L' Autorità competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni e i chiarimenti necessari. La richiesta sospende i termini del procedimento. E' in ogni caso facoltà del proponente presentare, per una sola volta, eventuali integrazioni.

Il SIA e il relativo Progetto definitivo sono depositati presso la Regione, la Provincia e il Comune o i Comuni territorialmente competenti. Sul Bollettino ufficiale della Regione nonché su un quotidiano diffuso nel territorio interessato e sul sito Internet dell'Autorità competente, è pubblicato l'avviso dell'avvenuto deposito, nel quale sono specificati: il proponente, l'oggetto, la localizzazione e una sommaria descrizione del progetto, l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.

Nell'ambito della procedura di VIA, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito sul Bollettino ufficiale della Regione, l'Autorità competente indice una conferenza di servizi per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto. Dell'indizione della conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla Regione.

L'Autorità competente trasmette il progetto ed il SIA alle amministrazioni convocate alla Conferenza di servizi e agli Enti di gestione di aree naturali protette qualora il progetto interessi il loro territorio.

Chiunque può, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorità competente. Tale termine è ridotto a 45 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (Screening)

L'Autorità competente comunica le osservazioni presentate al proponente, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il ventesimo giorno precedente quello stabilito per la conclusione della conferenza di servizi.

L'Autorità competente può promuovere, nei casi di particolare rilievo, una istruttoria pubblica con le Amministrazioni, le associazioni ed il pubblico per fornire una completa informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della Valutazione di impatto ambientale (VIA). All'istruttoria è data adeguata pubblicità e deve essere invitato il proponente.

Qualora non abbia luogo l'istruttoria pubblica, l'Autorità competente può promuovere, anche su richiesta del proponente, un contraddittorio tra lo stesso e coloro che hanno presentato osservazioni.

Quando il proponente intende uniformare il progetto alle osservazioni o ai contributi espressi ai sensi dei precedenti commi, ne fa richiesta all'Autorità competente. La richiesta interrompe il termine procedurale, che ricomincia a decorrere una volta depositato presso la Regione, la Provincia e i Comuni interessati, il SIA ed il progetto modificato.

L'Autorità competente delibera la Valutazione d'impatto ambientale (VIA), entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per le osservazioni (60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione) o dalla presentazione della documentazione integrativa richiesta in un'unica soluzione al proponente, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni, i contributi e le controdeduzioni. Tale termine è ridotto a 45 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (Screening).

La deliberazione, a cura dell'Autorità competente, è comunicata al proponente ed alle amministrazioni interessate ed è pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

La Valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, di competenza della Regione, della Provincia, del Comune e dell'Ente di gestione di aree naturali protette regionali. Non sostituisce le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 17/1991 e s.m., né il parere della Commissione tecnica infraregionale delle attività estrattive.

La Valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in essa contenute per la realizzazione ed il monitoraggio nel tempo dell'impianto, opera o intervento. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.

La Valutazione di impatto ambientale (VIA) negativa preclude la realizzazione dell'intervento estrattivo.

I progetti sottoposti a procedura di VIA devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA; in nessun caso può darsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di VIA. L'Autorità competente, tenuto conto delle caratteristiche del progetto, può prorogare tale termine su richiesta del proponente da presentare in tempo utile prima della scadenza del termine.

Qualora la procedura in esame sia effettuata sulla base del progetto esecutivo il proponente potrà richiedere di acquisire all'interno della stessa il parere della C.T.I.A.E.. In tal caso, i termini del procedimento verranno sospesi in attesa di tale parere.